Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 22 Luglio 2019

**AGEVOLAZIONI**

# *Credito formazione 4.0: semplificata la procedura di deposito del contratto collettivo*

di **Debora Reverberi**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, a decorrere dal 17.07.2019, una **versione semplificata della procedura telematica di deposito dei contratti collettivi** da parte dei datori di lavoro e delle associazioni di categoria.

**La novità riguarda sia la possibilità di utilizzare l'applicativo anche per depositare i contratti di primo livello, sia una semplificazione procedurale del deposito telematico,** che nella versione aggiornata prevede due fasi.

**Nella prima fase** si procede all'inserimento delle seguenti **informazioni di base e al caricamento del file in formato pdf:**

- dati del **datore di lavoro** o dell'associazione di categoria che effettua il deposito;
- tipologia del **contratto** in deposito;
- data di **sottoscrizione del contratto**;
- periodo di **validità del contratto**.

**Non è più necessario selezionare preventivamente la funzionalità** per la quale si intende effettuare il deposito *online*.

**Nella seconda fase** è prevista **la possibilità di specificare l'agevolazione** per cui si intende effettuare il deposito telematico e il sistema potrà richiedere l'aggiunta di dati specifici; qualora la motivazione che rende necessario il deposito esuli dalle fattispecie previste, l'utente potrà compilare il campo testuale "Altro" aggiungendo ulteriori informazioni.

L'articolo 14 D.Lgs. 151/2015 stabilisce che **le agevolazioni legate alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciute a condizione che questi vengano depositati in via telematica**, in modo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro possano mettere a disposizione delle altre amministrazioni e degli enti pubblici interessati le informazioni contenute nei contratti.

In particolare le agevolazioni che prevedono l'obbligo di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale sono le seguenti:

- **i premi di risultato e *welfare* aziendale,** in cui il regolare deposito del contratto è

necessario entro trenta giorni dalla sottoscrizione per poter usufruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali introdotte all'articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

- **le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro,** in cui il deposito telematico era necessario ai fini della decontribuzione prevista dall'articolo 25 D.Lgs. 80/2015 introdotta in via sperimentale per i soli contratti aziendali sottoscritti dal 01.01.2017 al 31.08.2018;
- **il credito d'imposta formazione 4.0,** in relazione al quale il deposito telematico dei contratti collettivi aziendali o territoriali resta una condizione di ammissibilità imprescindibile.

**Il credito d'imposta formazione 4.0** è stato introdotto dall'**a**rticolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), originariamente in via sperimentale per il solo anno 2018, come **misura inquadrabile tra le agevolazioni del "Piano Nazionale Impresa 4.0" volta a favorire i processi di innovazione tecnologica e digitale delle aziende tramite valorizzazione della risorsa capitale umano.**

**L'incentivo è stato prorogato con modificazioni dall'**articolo 1, commi 78-81, L. 145/2018 **(c.d. Legge di Bilancio 2019)** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

**La proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la seguente rimodulazione del beneficio con entità inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa,** quantificata in misura percentuale al costo lordo aziendale del personale dipendente impegnato in qualità di discente (o *tutor* o docente nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente) per le ore di formazione:

| Periodo d'imposta | Dimensione impresa | Misura del credito | Limite massimo di spesa annuo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Qualsiasi | 40% | euro 300.000 |
| 2019 | Piccola impresa | 50% | euro 300.000 |
| | Media impresa | 40% | euro 300.000 |
| | Grande impresa | 30% | euro 200.000 |

L'articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018 ha introdotto **due specifiche condizioni di ammissibilità al beneficio:**

- l'impegno formale dell'impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti, da esplicitarsi tramite **deposito telematico del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;**
- **l'autocertificazione dei risultati prodotti dall'investimento in formazione 4.0** tramite rilascio ai dipendenti discenti di una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa sull'effettiva partecipazione, apprendimento e consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali individuati nell'**allegato A** alla **205/2017**.

La circolare direttoriale n. 412088 del 03.12.2018, emanata dal Mise - Direzione Generale per

la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese - ha sciolto i dubbi relativi a termini e modalità di deposito, confermando la possibilità di **assolvere il requisito formale successivamente allo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31.12.2018, attraverso la procedura di deposito telematico messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e oggetto di odierna semplificazione.**

Nella risposta all'**istanza di interpello n. 79 del 20.03.2019 l'Agenzia delle entrate ha confermato che il deposito del contratto non incide sull'individuazione del *dies a quo* per la determinazione delle spese ammissibili,** restando impregiudicata la possibilità di agevolare l'**attività formativa svolta antecedentemente** all'esecuzione dell'adempimento formale e **non rendendosi necessario un ragguaglio ad anno del credito d'imposta**.

**Il deposito telematico dei contratti può dunque avvenire a posteriori dell'esecuzione dell'attività formativa agevolabile, purché entro la fine del periodo d'imposta di sostenimento delle spese**.